


Riassetto della rete elettrica di trasmissione nazionale nell'area di Reggio Emilia

RELAZIONE DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DELLE DISTANZE DI SICUREZZA DI PREVENZIONE INCENDI

| | |
|--|--|
| <p>STUDIO TECNICO</p> <p>TONOLI Geom. DANILO</p> <p><i>e-mail: danilo.tonoli@libero.it - cell. 3200783886</i></p> <p><i>Via Sarajevo 14 - loc. Valconasso</i></p> <p><i>29010 - Pontenure (PC)</i></p> | <p>Timbro e firma incaricato</p>  <p style="font-size: small; opacity: 0.5;"> Collegio Geometri della Provincia di Piacenza N. 1648 TONOLI DANILO </p> |
|--|--|

Storia delle revisioni

| | | |
|--------|----------------|-----------------|
| Rev 00 | del 11/10/2011 | Prima emissione |
|--------|----------------|-----------------|


Terna
 Direzione Manutenzione Impianti
 Area Operativa Trasmissione di Firenze
Il Responsabile
 (E. Gambardella)

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Elaborato | Verificato | Approvato |
| geom. Danilo Tonoli STUDIO TECNICO | geom. Danilo Tonoli STUDIO TECNICO | G. Brund FIPRI |

m0510001SG r00

| | | |
|---|---|----|
| 1 | Premessa | 3 |
| 2 | Valutazione dei Rischi di Incendio – D.M. 10 marzo 1998 | 4 |
| 3 | Distanza di Attività soggette a rischio di incendio | 5 |
| 4 | Normativa Tecnica di Riferimento | 8 |
| 5 | Assoggettamento dell'opera alla normativa antincendio | 10 |
| 6 | Verifica delle distanze di sicurezza | 10 |
| 7 | Compatibilità dell'elettrodotto con le attività presenti sul territorio | 10 |
| 8 | Conclusioni | 10 |

1 Premessa

La società TERNA S.p.a. è la società responsabile in Italia della trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete ad alta ed altissima tensione ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 20 aprile 2005 (concessione).

Terna, nell'espletamento del servizio dato in concessione, persegue i seguenti obiettivi generali:

- assicurare che il servizio sia erogato con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità nel breve, medio e lungo periodo, secondo le condizioni previste nella suddetta concessione e nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal Ministero e dalle direttive impartite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- deliberare gli interventi volti ad assicurare l'efficienza e lo sviluppo del sistema di trasmissione di energia elettrica nel territorio nazionale e realizzare gli stessi;
- garantire l'imparzialità e neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;
- concorrere a promuovere, nell'ambito delle sue competenze e responsabilità, la tutela dell'ambiente e la sicurezza degli impianti.

Terna S.p.a., nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e del vigente programma di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico (G.U. n°62 del 16/03/2011), intende realizzare il riassetto della rete elettrica nazionale a 132kV in Provincia di Reggio Emilia, interessando i Comuni di Boretto, Poviglio, Castelnovo di Sotto, Cadelbosco di Sopra, Reggio Emilia, Scandiano e Casalgrande.

Ai sensi della Legge 23 agosto 2004 n. 239 e ss.mm.ii., al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato.

Gli elettrodotti aerei e interrati, pur non essendo esercizi subordinati al controllo dei Vigili del Fuoco (perché non compresi nell'allegato al D.M. 16/02/1982 né nelle tabelle A e B allegate al DPR 26 maggio 1959, n. 689), potrebbero interferire con attività che invece ne hanno l'obbligo o che comunque sono soggette a rischio di incidente rilevante di cui al D. Lgs 334/99.

In considerazione di ciò il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la prevenzione e la Sicurezza Tecnica Area Rischi Industriali con la lettera circolare Prot. 0007075 del 27/04/2010 richiede che venga redatta una relazione a dimostrazione del rispetto delle distanze di sicurezza dell'elettrodotto in progetto prescritte dalla normativa vigente.

La stesura della presente relazione è necessaria ai fini del rilascio della Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio da parte delle Autorità competenti in conformità a quanto disposto dalla Legge n.239 del 23 agosto 2004.

2 Valutazione dei Rischi di Incendio – D.M. 10 marzo 1998

Il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 individua i criteri generali di prevenzione per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.

Gli elettrodotti non sono classificati come luogo di lavoro così come definiti dal D. Lgs 81/08 e non sono attività soggette a prevenzione incendi. Nonostante ciò si intende individuare misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio ai fini antincendio valutando solo alcune delle misure contenute nel DM 10103/1998 e ritenute pertinenti.

La valutazione dei rischi prevede l'individuazione dei pericoli di incendio, l'individuazione dei lavoratori e di altre persone esposte a rischi di incendio, l'eliminazione o la riduzione dei pericoli di incendio, la valutazione del rischio residuo e la verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti o l'individuazione di eventuali ulteriori misure necessarie.

Valutazione del rischio di incendio

Nel caso di un elettrodotto l'insorgenza o l'innesco di incendio può essere dovuta a :

- istallazione elettrica difettosa o non protetta in modo opportuno;
- collocazione dell'elettrodotto in prossimità di attività o siti a rischio incendio;
- presenza di piante e vegetazione a distanza ravvicinata dai conduttori.

Individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio

Un elettrodotto è un attività nella quale la presenza di lavoratori è prevista nel momento della realizzazione dell'impianto e successivamente nel caso di interventi di manutenzione o di riparazione.

Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio

In riferimento a quanto precedentemente esposto si può sintetizzare che l'insorgenza di incendio può essere ridotta o eliminata attraverso:

la realizzazione di un impianto attuato nel pieno rispetto della normativa, mettendo in atto tutte le misure di sicurezza adeguate (es. impianto di messa a terra; impianto di protezione delle scariche atmosferiche, cavi conduttori e funi di guardia rispondenti alle norme, ecc);

verifica delle distanze di sicurezza dell'elettrodotto da attività o cose con elevato rischio di incendio e adeguate misure di protezione nel caso di ambienti naturali che in particolari condizioni possono favorire l'innesco di incendio;

ispezioni e manutenzioni periodiche per garantire la pulizia degli ambienti su cui sorge

l'elettrodotto al fine di mantenere le distanze di sicurezza dei conduttori da alberi e vegetazione la cui crescita potrebbe far diminuire le distanze al di sotto di quelle previste dal DM. 21 Marzo 1988.

Classificazione del rischio di incendio

Un elettrodotto aereo può essere considerato a rischio di incendio medio in quanto nonostante tutte le misure preventive e protettive messe in atto, un eventuale incendio potrebbe comportare una gravità del danno medio alta.

Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza incendi

Una prima indagine, come precedentemente descritto, prevede la valutazione dei rischi e successivamente si rende necessario indagare sulle eventuali misure sia tecniche che di tipo organizzativo gestionale intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi:

Misure di tipo tecnico: realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte, messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche, realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, adozione di dispositivi di sicurezza. Tutti gli impianti devono essere realizzati nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle norme specifiche relative agli elettrodotti (D.M. 21 marzo 1988 n.449 Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione, e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne e CEI 11-17 3° edizione: impianti di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Linee in cavo)

Misure di tipo organizzativo - gestionale: soprattutto in corso di gestione è necessario garantire la pulizia del corridoio infrastrutturale.

Obiettivo è stato esaminare alcuni punti del DM 10-03-1998; quelli che si è ritenuto siano pertinenti per un'analisi sommaria dei criteri generali di sicurezza antincendio di un elettrodotto.

Alcuni punti del DM si reputa non siano idonei per questo tipo di indagine e precisamente: misure relative alle vie di uscita, misure per la rivelazione e l'allarme, attrezzature ed impianti di estinzione, controlli e manutenzione sulle misure di protezione, informazione e formazione antincendio, pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio, contenuti minimi dei corsi di formazione, luoghi di lavoro dove si svolgono attività previste dall'art. 3 comma 3.

3 Distanza di Attività soggette a rischio di incendio

In sede di progettazione di un elettrodotto è necessario verificare la presenza, in prossimità del medesimo, di attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco per le quali sia prevista una precisa distanza dalla linea.

E' necessario precisare che le attività soggette a prevenzione incendi sono definite dall'allegato al D.M. 18-02-1982 e sono complessivamente 97. E' superfluo elencarle tutte e nella tabella di seguito redatta saranno descritte solo quelle per le quali la normativa di riferimento prevede una specifica distanza da un elettrodotto.

| Attività | Distanza di sicurezza | Note | Norme di riferimento |
|---|-----------------------|--|---|
| impianto di distribuzione carburanti (benzine, gasolio, miscele) per autotrazione | metri 6 | Distanza delle colonnine distributrici e dei punti di travaso (pozzetti dei serbatoi interrati) | Circolare Min. Interno 10.02.1969 n. 10 |
| depositi-distributori di carburanti ad uso privato artigianale agricolo cantieristico | metri 6 | | Circolare Min. Interno 10.02.1969 n. 10 |
| depositi di soluzioni idroalcoliche di alcool etilico a concentrazioni superiori al 60% in volume | metri 18 | Si riferisce agli elementi pericolosi del deposito (serbatoi, pompe, punti di travaso, autobotti e/o ferrocisterne in attesa prima e dopo il travaso) | D.M. Int. 18 maggio 1995 |
| impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione | metri 30 | Distanza, rispetto alla proiezione in pianta, tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree con valori di tensione superiore a 400 V efficaci per corrente alternata o di 600 V per corrente continua. I piazzali degli impianti non devono comunque essere attraversati da linee aeree con valori di tensione superiori a quelli precedentemente descritti. | D.M. Int. 31 agosto 2006 |
| depositi di accumulo di gas naturale con densità superiore a 0,8 (metano e simili) in serbatoi (escluso impianti di distribuzione gas naturale per autotrazione) | metri 50 | Distanza dal perimetro della proiezione in pianta del serbatoio più vicino alla linea. L'area occupata da serbatoi fuori terra e quella circostante non deve essere attraversata da linee elettriche aeree. La distanza di protezione dei depositi in serbatoi è m. 10. | D.M. Int. 24 novembre 1984 |
| depositi di accumulo di gas naturale con densità superiore a 0,8 (metano e simili) in bombole e altri recipienti mobili (escluso impianti di distribuzione gas naturale per autotrazione) | metri 30 | Distanza dei fabbricati destinati ad ospitare i recipienti di accumulo e/o ai box in cui si trovano i carri bombolai. L'area occupata dai fabbricati, dai box e quella circostante non deve essere attraversata da linee aeree. I depositi con sicurezza di 1° grado devono rispettare una distanza di cinque metri quelli di 2° grado di dieci metri (sia laterale che verso l'alto). | D.M. Int. 24 novembre 1984 |
| impianti di distribuzione gas naturale per autotrazione (metano) | metri 15 | Distanza della cabina di riduzione di pressione o di misura, del locale compressori, del locale recipienti di accumulo, del box del carro bombolaio, degli apparecchi di distribuzione gas per rifornimento autoveicoli. I piazzali dell'impianto, intesi come aree dove accedono e sostano soltanto gli autoveicoli per il rifornimento, non devono essere attraversati da linee aeree. | D.M. Int. 24 maggio 1984 |

| | | | |
|---|---|--|---|
| impianto di distribuzione stradale GPL per autotrazione | metri 15 | distanza serbatoi fissi, punto di riempimento, pompe adibite all'erogazione del gpl, pompa o compressore adibito al riempimento dei serbatoi fissi, apparecchi di distribuzione a semplice o doppia erogazione. | D.P.R. n. 340 del 24.10.2003 |
| Depositi di gpl con capacità complessiva non superiore a 13 mc (escluso impianti di distribuzione per autotrazione, nonché depositi per uso commerciale, vale a dire impianti di imbulligliamento e travaso in recipienti mobili) | metri 15 metri 7,5 solo nel caso di serbatoi interrati | distanza serbatoio, punto di riempimento, gruppo multivalvole, tutti gli organi di intercettazione e di controllo (con pressione di esercizio superiore a 1,5 bar) | D.M. Int. 14 maggio 2004 |
| depositi di gpl con capacità complessiva superiore a 13 mc (escluso impianti di distribuzione stradali per autotrazione) | metri 39 $L = 20 + 0,1 \times (u - 30)$ | distanza punto di riempimento, gruppo multivalvole, tutti gli organi di intercettazione e di controllo (con pressione di esercizio superiore a 1,5 bar). Nella fascia di rispetto di metri $3 + \pm 1 U$ dalla proiezione in pianta delle linee elettriche con tensione superiore a 1kV non devono sorgere fabbricati di alcun genere. | D.M. Int. 13 ottobre 1994 |
| depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato in contenitori-distributori mobili di capacità non superiore a 9 mc per rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto. | metri 6 | la misura prende come riferimento il perimetro esterno dei contenitori-distributori. | D.M. Int. 12 settembre 2003 |
| Stabilimenti di lavorazione, immagazzinamento, impiego e vendita di olii minerali. | Linee elettriche ad alta tensione non devono passare sopra gli stabilimenti | | D.M. Int. 31 luglio 1934 e successive modifiche ed integrazioni |
| opere ed impianti di trasporto gas naturale (metano) avente densità inferiore a 0,8 | Pari ad almeno la distanza dei conduttori sul terreno | Distanza di opere ed apparati fuori terra appartenenti a punti di linea ed impianti. Punti di linea, impianti e centrali di compressione non possono essere posizionati sotto le linee aeree.. | D.M. Int. 24 novembre 1984 e successive modifiche ed integrazioni |
| | metri 20 | Distanza degli sfiati dei dispositivi di scarico. | |

Oltre a quelle precedentemente descritte sono state individuate altre attività rientranti nel D.M. per le quali nonostante non siano prescritte precise distanze da un elettrodotto sarebbe buona norma progettuale e di sicurezza che almeno le aree e i fabbricati su cui hanno sede queste attività non siano attraversate da un elettrodotto, e precisamente:

stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li. (attività 42 di cui all'allegato al D.M. 16-02-1982);

depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di

stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li (attività 43 di cui all'allegato al DM 16-02-1982);

depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini (attività 46 di cui all'allegato al DM 16-02-1982);

stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito. (attività 47 di cui all'allegato al DM 16-02-1982);

locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti (attività 83 di cui all'allegato al DM 16-02-1982);

alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto (attività 84 di cui all'allegato al DM 16-02-1982);

scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti (attività 85 di cui all'allegato al DM 16-02-1982);

ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto. (attività 86 di cui all'allegato al DM 16-02-1982);

locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi (attività 87 di cui all'allegato al DM 16-02-1982);

edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1664 (attività 90 di cui all'allegato al DM 16-02-1982).

Si ritiene opportuno precisare comunque che buona norma progettuale e di sicurezza sarebbe prestare attenzione a tutte le attività soggette a prevenzione incendi e rientranti nell'allegato al D.M. 16-02-1982.

Per quanto riguarda invece il tratto di elettrodotto in cavo interrato in progetto, esso si sviluppa lungo tratti di viabilità nei quali corrono anche le canalizzazioni di distribuzione in mpb cioè gestite a pressione di esercizio inferiore o uguale a 5 bar e precisamente a media pressione di tipo A 0,5 bar, di tipo B 5 bar e a bassa pressione. Le canalizzazioni di distribuzione non sono soggette a normativa di prevenzione incendi anche se è auspicabile concordare gli interventi con il personale della società IREN spa che gestisce la rete di distribuzione.

4 Normativa Tecnica di Riferimento

Per la redazione della presente valutazione di rischio incendi si è fatto riferimento alle seguenti normative:

- Decreto Ministeriale del 31/07/1934, "Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi";
- Circolare 10 del 10/02/1969 del Ministero dell'Interno, "Distributori stradali di carburanti";

- Decreto Ministeriale del 31/03/1984, "Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc";
- Decreto Ministeriale del 13/10/1994, "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 mc e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg";
- Decreto Ministeriale del 14/05/2004, "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi";
- D.P.R. 340 del 24/10/2003, "Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione";
- Decreto Ministeriale del 24/11/1984, "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8";
- Decreto del 24/05/2002, "Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione";
- Decreto Ministeriale del 18/05/1995, "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche";
- Decreto Ministeriale del 31/08/2006, "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione";
- Circolare 99 del 15/10/1964, "Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale";
- Decreto Legislativo 17/08/1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose."
- Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 "criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro "
- Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 "concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi "
- Legge 23. 08.2004 n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia "
- Decreto ministeriale del 21 .03 1988 n. 449 "Approvazione delle norme tecniche, per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne."

5 Assoggettamento dell'opera alla normativa antincendio

La verifica di assoggettamento alla normativa di prevenzione incendi riguarda l'opera in programma sia per l'attività svolta dalla stessa (elettrdotto a 132 kV aerei), sia per tutti le attività già presenti sul territorio ed assoggettate a normative di prevenzione incendi.

In merito, si precisa che l'elettrodotto in argomento non risulta attività di per sé assoggettata alla prevenzione incendi definita con il DM 16/02/1982.

Al fine di adempiere a quanto previsto dalla Circ. del Min. degli Interni Prot N° DCPST/A4/RA/1200 del 04/05/2005 "Rete Nazionale di Trasporto dell'Energia Elettrica Autorizzazioni ai sensi della legge N° 239 del 23/08/2004" si procede anche al riscontro della possibile coesistenza dell'opera in autorizzazione rispetto alle attività esistenti sul territorio ed assoggettate alla disciplina di prevenzione incendi.

6 Verifica delle distanze di sicurezza

La verifica delle distanze di sicurezza dalle attività soggette a prevenzione incendio, rispetto all'Elettrodotto in progetto, è stata effettuata analizzando una fascia di 55 metri per parte, dove il tracciato rappresenta la mezzeria della linea elettrica e l'ampiezza della fascia corrisponde alla somma della distanza massima di sicurezza delle attività soggette a prevenzione incendi dagli elettrodotti (pari a 50 metri relativamente a "**depositi di accumulo di gas naturale con densità superiore a 0,8 (metano e simili) in serbatoi (escluso impianti di distribuzione gas naturale per autotrazione)**") e della distanza tra la mezzeria della linea e i conduttori (pari a 5 metri).

Sulla scorta dei sopralluoghi effettuati nella predetta fascia di 55 metri, non è stata evidenziata la presenza di alcuna attività soggetta a prevenzione incendi posta ad una distanza minore da quelle stabilite dalle normative vigenti, inoltre non è stata evidenziata la presenza di attività per la quale, pur non sussistendo una distanza minima, è comunque buona norma che non si trovi in prossimità di un elettrodotto.

7 Compatibilità dell'elettrodotto con le attività presenti sul territorio

Al fine di riscontrare la coesistenza in causa, in data 11/10/2011, con il supporto dei grafici riportanti i tracciati ipotizzati, sono stati eseguiti sull'intero percorso specifici sopralluoghi.

Si precisa che l'elettrodotto in esame, non interferisce con attività soggette al controllo dei VV.FF. o a rischio di incidente rilevante di cui al D. Lgs. 334/99.

8 Conclusioni

Gli elettrodotti, pur non essendo esercizi subordinati al controllo dei Vigili del Fuoco (perché non compresi nell'allegato al D.M. 16/02/1982 né nelle tabelle A e 8 allegate al D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689), potrebbero interferire con attività che ne hanno l'obbligo o che comunque sono soggette a rischio

rilevante


Obiettivo della presente è stato verificare se in prossimità del medesimo, nel tratto oggetto dell'intervento, siano presenti attività soggette a prevenzione incendi per le quali la normativa di riferimento prevede opportune distanze di sicurezza dalle linee elettriche ad alta tensione, come richiesto dalla lettera circolare Prot. 0007075 del 27/04/2010 del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la prevenzione e la Sicurezza Tecnica Area Rischi Industriali.

Dall'analisi non sono emersi elementi ostativi alla compatibilità dell'intervento in quanto in prossimità del tracciato non sono presenti attività soggetta a prevenzione incendi né attività per le quali, pur non sussistendo una distanza minima è comunque buona norma che non si trovino in prossimità di un elettrodotto. Per quanto riguarda il tratto di Elettrodotto in cavo interrato, dalle indagini effettuate presso la società IREN spa è emerso che per gran parte della sede stradale su cui si intende alloggiare il cavo interrato corrono anche condotte di distribuzione del gas metano che non sono soggette a prevenzione incendi, ciò nonostante, sarà necessario concordare gli interventi più idonei con la società responsabile delle condotte.

Si può quindi affermare che in occasione dei sopralluoghi non si è rilevata diretta evidenza di alcuna attività soggetta a controllo di prevenzione incendi.

Resta a carico dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco la verifica del rispetto delle distanze di sicurezza nei confronti di eventuali ulteriori attività.

Il tecnico incaricato


Collegio Geometri
della Provincia di Palermo
N.° 1572
TONOLI DANIELO